

Publicato il 31/12/2018

N. 12628/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06769/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

[REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli avvocati [REDACTED],

[REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

██████████ non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'Ordinanza Ministeriale resa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto del MIUR – del 09/03/2018 (Allegato A) – con cui è stata disciplinata “la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019” nella parte in cui non prevede di poter far inserire, ai fini della compilazione delle graduatorie di mobilità, l'intero punteggio afferente al servizio pre ruolo prestato dai ricorrenti negli istituti paritari. Nella spiegata ordinanza, invero, sia per il personale docente ed educativo, che per il personale ATA, viene conferma l'equiparazione del punteggio tra servizio pre ruolo e servizio di ruolo, equiparazione che invero non è stata prevista per il pre ruolo paritarie;
- di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire danno e pregiudizio per gli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti docenti, hanno impugnato l'ordinanza Ministeriale con cui è stata disciplinata *“la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019”* nella parte in cui non prevede di poter far inserire, ai fini della compilazione delle graduatorie di mobilità, l'intero punteggio afferente al servizio pre ruolo prestato dai ricorrenti negli istituti paritari.

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione legge 62/2000; violazione e falsa applicazione violazione art. 2 comma 2 del d.l. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con legge del 2 agosto 2001); violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 d.lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, d.lgs. N. 165/01; violazione e falsa applicazione della direttiva 2000/78/ce [del consiglio, del 27 novembre

2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)] ed all'articolo 14, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2006/54/ce [del parlamento europeo e del consiglio, del 5 luglio 2006; violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/ce del consiglio, del 28 giugno 1999 - difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. 2. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento e per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifeste; eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità manifesta, violazione del principio di par condicio e di buon andamento della p.a.; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione art. 97 della Costituzione; violazione del principio di partecipazione di cui alla legge 241/90; eccesso di potere mancata e corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti all'esercizio della potestà amministrativa;

violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge 241/90, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere, violazione dei principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, di affidamento, dell'art. 21 del DM 5 maggio 2011 e dell'art. 21 quinquies della legge 241/90.

Sostengono i ricorrenti: che il servizio pre ruolo è stato computato per l'immissione in ruolo nelle graduatorie GAE; che il sistema riconosce le scuole private uguali a quelle pubbliche; che l'ordinanza impugnata è discriminatoria; che l'ordinanza non è motivata.

L'Amministrazione si è costituita con atto formale.

Con ordinanza cautelare 4322/2018 è stata accolta la richiesta misura cautelare ed è stata disposta l'integrazione del contraddittorio; ordinanza poi riformata dal Consiglio di Stato (4423/2018).

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. È anzitutto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Come già precisato dal Consiglio di Stato in una fattispecie simile *“Al di là dell'annosa questione dell'individuazione del giudice competente a sindacare gli atti relativi alla mobilità, oggetto della controversia è la censurata disparità di trattamento, disposta con nota ministeriale adottata in conformità dell'ordinanza richiamata, riservata al personale docente che ha prestato servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie rispetto a coloro i quali lo abbiano invece svolto nelle scuole statali, pareggiate e parificate. La contestazione ha per oggetto un atto di macro-organizzazione, autoritativamente incisivo su una platea indistinta d'insegnanti la cui cognizione pertanto è riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2018 n. 457).

Nel merito il ricorso è fondato.

La L.62/2000 ha espressamente affermato che *“Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”* e che le suddette scuole

paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art. 1 commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari.

In particolare la circolare ministeriale 31/2003 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono *"dichiarare che il personale docente è munito di titolo del titolo di abilitazione all'insegnamento"* e *"dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore"*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Il d.l. 255/2001, all'art. 2, comma 2, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione tra i servizi statali e i servizi paritari, disponendo che *"i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

Posti questi principi, non si ravvisano motivi per limitare l'efficacia di questa disposizione alla sola formazione delle graduatorie e non anche alla valutazione di questo servizio ai fini della mobilità.

La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4 agosto 2010, ha riconosciuto che la l. 62/2000 *"nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297"*.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che *"le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla*

legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)” (Cons. St, sez. VI, ord. 4845/2017).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro, per la quale <<Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G. U. 21/03/2000 n.67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute " ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.25512001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali "; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.6212000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297>> (Trib. Milano, sez. Lavoro, sentenza 17 febbraio 2017).

In sostanza, è illegittima l'esclusione dell'attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità dell'amministrazione, non essendovi ragione

per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese del giudizio stante la particolarità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato nella parte di cui motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO